



UNIONE NAZIONALE
SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
Sede: Viale XXI Aprile n. 26 - 00161 Roma
Tel 06/94429 500
<http://www.unscp.it> e-mail: info@unscp.it

Roma, 29 maggio 2026

Ai Sigg. Sindaci dei Comuni e Presidenti delle Province
Ai Responsabili degli Uffici Personale

Oggetto: Art. 40 CCNL Area Funzioni Locali 23 febbraio 2026 – Incremento delle risorse destinate alla retribuzione di risultato dei Segretari comunali e provinciali. Obblighi applicativi.

L'Unione Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali (UNSCP), anche a seguito delle segnalazioni pervenute, ritiene necessario richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulle corrette modalità di applicazione dell'art. 40 del CCNL Area Funzioni Locali sottoscritto in data 23 febbraio 2026.

Il comma 1 dell'art. 40 dispone che: *"A decorrere dal 01/01/2024, gli enti incrementano le risorse annualmente destinate a retribuzione di risultato [...] in misura pari allo 0,80% del monte salari anno 2021 relativo ai segretari comunali e provinciali."*

La formulazione contrattuale individua un preciso **obbligo a carico degli enti**, con decorrenza dal 1° gennaio 2024; l'incremento dello **0,80% costituisce un adeguamento vincolato** e non è rimessa alla discrezionalità dell'ente la sua applicazione.

Tale interpretazione trova puntuale conferma negli orientamenti applicativi dell'ARAN (ID 36909 e ID 36911), nei quali si chiarisce che dette risorse, in quanto poste a carico del rinnovo contrattuale nazionale, devono essere obbligatoriamente stanziare e destinate, in quanto assimilabili agli incrementi dei fondi derivanti dalla contrattazione collettiva, senza margini di differimento o modulazione discrezionale da parte delle amministrazioni.

Resta una facoltà quella di destinare, in tutto o in parte, tali risorse a **welfare integrativo**. **Ciò però solo a partire dall'anno in corso e per i successivi; per gli anni 2024 e 2025, invece, il citato incremento costituisce arretrato contrattuale**, che, quantomeno per l'anno 2024, avrebbe dovuto essere già liquidato entro lo scorso mese di marzo. Si ricorda, infatti, che l'art. 3, comma 3, del CCNL citato prevede espressamente che *"Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2 (data di stipulazione del CCNL intervenuta il 23.02.2026 ndr)"*.

La dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL chiarisce che gli incrementi sono sottratti al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017. Pertanto, non è giuridicamente sostenibile subordinare l'applicazione dell'incremento al rispetto del tetto del salario accessorio.

Si evidenzia, infine, che l'eventuale mancata applicazione della previsione contrattuale si pone in contrasto con una previsione avente carattere cogente e, pertanto, integra un inadempimento agli obblighi derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede, inoltre, la possibilità per gli enti di disporre un ulteriore incremento fino allo **0,22% del monte salari 2021**, in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 e nei limiti delle risorse disponibili nei rispettivi bilanci.

Tale previsione ha natura **facoltativa**, ma costituisce uno strumento di particolare rilievo ai fini:

- del rafforzamento della componente di risultato;
- del riequilibrio complessivo del trattamento accessorio del segretario comunale e provinciale.

Alla luce del quadro contrattuale richiamato, si invitano gli Enti:

- a procedere alla **tempestiva quantificazione e iscrizione a bilancio** delle risorse derivanti dall'incremento dello 0,80%;
- a garantire la **piena applicazione dell'art. 40, comma 1, del CCNL 23.02.2026 con decorrenza 1° gennaio 2024**, con riconoscimento degli arretrati;
- a valutare, in sede di programmazione finanziaria, l'utilizzo della facoltà di cui al comma 2 del medesimo art. 40.

I citati orientamenti applicativi dell'ARAN chiariscono, inoltre, che tali incrementi hanno natura aggiuntiva ed ulteriore rispetto alle risorse destinate autonomamente dagli enti ai sensi dell'art. 39 del medesimo CCNL, confermandone la distinta e autonoma rilevanza nel sistema della retribuzione di risultato.

L'UNSCP resta disponibile per ogni utile confronto interpretativo e operativo e confida nella consueta collaborazione delle amministrazioni per la corretta attuazione delle disposizioni contrattuali.

Cordiali saluti.

La Segreteria Nazionale